



Martedì 29/11/2011

COME SCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO? ISTRUZIONI PER L'USO

A cura di: Studio Avv. Alberto A. Vigani

Spesso non si sa come attivare un servizio a cui si ha diritto e non si riesce a beneficiarne solo perchè non si trovano le istruzioni minime per evitare che la pubblica amministrazione risponda con incomprensibili divieti o rifiuti privi di ogni buon senso.

A volte può capitare anche con l'ammissione al gratuito patrocinio (o, con la dizione aggiornata, "Patrocinio a spese dello stato").

Al fine di scongiurare giri a vuoto e riuscire nell'attivazione immediata dell'istituto, vediamo assieme come preparare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, a chi inviarla e come schivare errori che impedirebbero il pagamento delle spese di lite da parte dello stato.

Per facilitare la comprensione del percorso esaminiamo uno ad uno i punti salienti rispondendo alle domande più frequenti (FAQ).

1. Chi può proporre la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? Chi può sottoscriverla?

Esclusivamente l'interessato ovvero chi vuole beneficiare del patrocinio a spese dello stato. La sottoscrizione da parte dell'avente diritto è a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La domanda di ammissione deve essere quindi solo scritta. Non è perciò ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

2. Chi può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Dopo che l'interessato ha sottoscritto la domanda, il medesimo, o il suo difensore, può presentare la domanda o inviarla anche con raccomandata postale. Per la validità della domanda non si può farla inviare o depositare a soggetti diversi dall'avvocato incaricato della difesa con gratuito patrocinio, salvo che l'invio o il deposito non avvengano da parte dello stesso interessato.

3. Quando si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Prima dell'inizio del giudizio (processo) o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono solo dalla domanda: le attività di difesa giudiziale svolte prima della presentazione della domanda di ammissione resteranno perciò a carico dell'assistito e non potranno essere addebitate al patrocinio a spese dello stato.

4. A chi si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

Negli altri giudizi (civile, amministrativo etc.): al consiglio dell'ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa.

5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.



La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

6. Quali documenti devono allegarsi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

I cittadini italiani non devono allegare alcuna documentazione in quanto possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge (vi sarà una successiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

7. In quanto tempo viene decisa l'ammissione al gratuito patrocinio?

Nei processi penali: l'ammissione è decisa immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.

Negli altri giudizi: l'ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

Avv. Alberto A. Vigani

Fonte: www.avvocatigratis.com